



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI RICERCA

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	15.03.2022
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	24.03.2022
DECRETO RETTORALE	274/2022 dd. 5.04.2022
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Ricerca e Grant Office

Data ultimo aggiornamento: 20 aprile 2022
amministrativa

a cura dell'Ufficio Affari Generali e Trasparenza

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, della legge n. 210 del 3.7.1998 e dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n° 240, come modificata dal D.L. 9/2/2012 n.5, il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione di borse per attività di ricerca.

Le borse di ricerca sono finanziate con risorse derivanti da convenzioni, contratti, donazioni o contributi erogate da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati e imprese e non comportano, quindi, alcun onere per il bilancio di Ateneo, ad eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.

Con costi diretti s'intendono i costi di trasferta o qualsiasi altro costo, purché strettamente funzionale allo svolgimento delle attività, che il borsista è chiamato a realizzare e se previsti nel progetto di ricerca. Tali costi rimarranno a carico dell'Università, solo dove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore.

Le borse di ricerca possono altresì essere finanziate con fondi costituiti da economie di altri finanziamenti esterni.

Art. 2 - Convenzioni con finanziatori

Le borse di ricerca devono avere di norma alla base specifiche convenzioni con il finanziatore.

E' possibile derogare alla convenzione in presenza di progetti di ricerca i quali, sulla base del loro bando e/o contratto di finanziamento, prevedano la possibilità di istituire borse di ricerca, e nel caso di utilizzo di economie di altri finanziamenti esterni.

Le convenzioni vanno redatte secondo lo schema posto in allegato (All1).



L'utilizzo di schemi di convenzione diversi da quello proposto deve essere adeguatamente motivato.

Art.3 - Destinatari

Le borse sono destinate a soggetti italiani o stranieri e sono distinte in:

- Borse Junior: per candidati in possesso almeno di laurea triennale o di titolo di studio straniero riconosciuto equipollente o equivalente dall'organismo competente.
- Borse Senior: in possesso almeno di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea (vecchio ordinamento) o di titolo di studio straniero riconosciuto equipollente o equivalente dall'organismo competente.

Art.4 – Bando di selezione

Il Responsabile scientifico delle attività di ricerca, e dei relativi fondi, propone al Consiglio di Dipartimento l'istituzione della borsa di ricerca, utilizzando lo schema di bando posto in allegato (All2), congruente con le finalità della ricerca, dopo aver verificato con il Responsabile amministrativo la relativa copertura contabile.

Il Consiglio di Dipartimento approva il bando.

Il bando di selezione viene poi emanato, con proprio provvedimento, dal Direttore di Dipartimento.

Il bando deve indicare:

- il titolo, l'oggetto e la finalità della ricerca, indicando uno o più settori scientifico disciplinari di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca;
- i requisiti richiesti per la partecipazione al bando;
- modalità di presentazione delle domande
- l'indicazione della previsione dell'eventuale colloquio;
- la durata temporale della borsa
- l'importo, nei limiti del finanziamento disponibile, ed i fondi su cui andrà a gravare;
- la struttura presso la quale verrà svolta la ricerca;
- il responsabile scientifico sotto la cui supervisione il borsista sarà chiamato a svolgere l'attività di ricerca.

Art.5 – Pubblicità

Il bando per l'attribuzione di borse di studio per attività di ricerca, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento e validato dal Responsabile amministrativo per quanto attiene la copertura contabile, deve essere pubblicizzato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ateneo e sul sito web del Dipartimento; possono essere altresì pubblicati mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Analogamente, le graduatorie degli ammessi all'eventuale colloquio e dei vincitori devono trovare pubblicità con gli stessi canali.

I bandi di selezione sono resi pubblici per un periodo minimo di 10 fino ad un massimo di 30 giorni.

Art.6 - Durata e ammontare delle borse



Fatti salvi i limiti di vigenza dell'eventuale accordo sulla base del quale è bandita, la borsa non può avere una durata inferiore a 3 mesi né superiore a 12 mesi.

Le borse possono essere prorogate per eventuali necessità sopraggiunte, per il tempo necessario all'ultimazione delle attività, mantenendo invariato il trattamento economico inizialmente previsto, ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa è stata istituita.

Le borse possono essere rinnovate una sola volta, fino a un massimo di mesi equivalenti alla durata iniziale della borsa, alle stesse condizioni previste inizialmente e rimodulate sulla base dei mesi di rinnovo.

L'importo della borsa di ricerca, riportato su base annua, non può essere inferiore al 60% dell'importo minimo previsto dall'Ateneo per gli assegni di ricerca al lordo collaboratore e si possono presentare i seguenti casi:

- Borsa Junior: non superiore al 80% dell'importo minimo previsto dall'Ateneo per gli assegni di ricerca al lordo collaboratore
- Borsa Senior: non superiore al 100% dell'importo minimo previsto dall'Ateneo per gli assegni di ricerca al lordo collaboratore

Art.7 – Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione alla selezione sono trasmesse dal candidato al Dipartimento che ha bandito la borsa, secondo le modalità e i termini indicati nel bando di selezione.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza che il conferimento della borsa di ricerca è incompatibile con le posizioni di cui al successivo art.12 (Incompatibilità della borsa) e dalla normativa vigente;
- di non essere destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Alle domande dovranno essere allegati:

- un dettagliato curriculum vitae;
- una copia del documento d'identità del candidato;
- gli eventuali altri allegati previsti dal bando;
- ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.

Art. 8 - Commissioni esaminatrici e procedure di selezione

La Commissione Esaminatrice, costituita da almeno 3 componenti, è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

La selezione pubblica per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio.



La Commissione Esaminatrice, nella riunione preliminare, prima dell'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione alla selezione, stabilisce i criteri di valutazione:

- il punteggio complessivo da attribuire che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 100 punti;
- i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
- un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando);
- i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando). L'eventuale colloquio non può avvenire prima di 7 giorni dalla pubblicazione della valutazione dei titoli con le modalità già previste all'art 5, fatta salva esplicita dichiarazione sottoscritta dai candidati di rinuncia dei predetti termini, con contestuale disponibilità al colloquio entro tempi inferiori. Il bando di selezione può prevedere la possibilità di sostenere il colloquio con mezzi telematici.

La Commissione Esaminatrice definisce, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di merito e individua il vincitore.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La Commissione Esaminatrice trasmette il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento il quale, verificata la legittimità degli atti, con proprio provvedimento, procederà all'approvazione degli stessi ed all'assegnazione della borsa.

Il candidato vincitore viene informato per posta elettronica certificata della data entro cui deve essere attivata la borsa.

Nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di ricerca, l'assegnatario deve far pervenire la dichiarazione di accettazione al Dipartimento che ha bandito, secondo le modalità indicate nel bando di selezione, pena la decadenza.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di studio per attività di ricerca verrà assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Art.9 - Assicurazione

La stipula della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali rimane a carico del borsista, il quale ne dà evidenza alla struttura prima dell'avvio delle attività.

L'Università non provvede alla copertura assicurativa della responsabilità civile personale del borsista per danni verso terzi e verso la stessa Università.

Art.10 – Corresponsione

Le borse saranno corrisposte con pagamenti mensili posticipati. Il pagamento dei ratei delle borse è gestito dal Dipartimento, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del direttore e del responsabile amministrativo.

Art.11 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale



Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (come chiarito dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa) e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art.12 - Incompatibilità

La borsa di ricerca non è compatibile con:

- altre borse a qualsiasi titolo conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati, ad eccezione delle borse di studio e di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista.
- la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- gli assegni di ricerca;
- i rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
- attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi in cui il borsista svolga attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

Art.13 - Decorrenza

La borsa decorre preferibilmente dal 1° giorno del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento, o comunque del primo mese utile.

Art.14 - Accesso alle Strutture

L'attività di ricerca è svolta presso l'Università di Trieste o presso i partner dei progetti di ateneo oppure presso le sedi dei soggetti che hanno finanziato le borse.

Su richiesta del Responsabile scientifico indirizzata al Direttore di Dipartimento di afferenza, Il borsista può accedere agli spazi del Dipartimento, usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori, avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività; per le attività di ricerca, inoltre, il borsista può accedere alle biblioteche, secondo le disposizioni vigenti. Ha altresì diritto di accedere a tutti i servizi dell'Ateneo utili allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art.15 - Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- iniziare le attività alla data di decorrenza;
- espletare le attività regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal docente responsabile della borsa di ricerca;



- presentare, entro i 15 giorni successivi alla scadenza della borsa, al Responsabile Scientifico una relazione sull'attività di ricerca svolta;

Il borsista è tenuto a rispettare il Codice Etico di Ateneo, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D.L. 30 marzo 2001 n. 165, nonché al rispetto dei Regolamenti interni dell'Ateneo.

Art. 16 - Sospensione, revoca o rinuncia

L'attività di ricerca deve essere obbligatoriamente sospesa per maternità e la sospensione è disposta a semplice richiesta della borsista. In caso di astensione obbligatoria per maternità (Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007), la borsa viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attività può essere sospesa per altro motivo debitamente giustificato ed accertato dal responsabile scientifico. Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito decreto del Direttore del Dipartimento.

Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Dipartimento, con almeno otto giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente ai giorni di mancato preavviso.

Art.17 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti.

Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva dell'Università.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti inventori, l'Università è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite.

Per qualunque altra disposizione in materia di titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale si rimanda a quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo e dalla vigente normativa.

Art.18 - Norme finali

Qualora le borse di ricerca siano finanziate nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali o internazionali, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento e quelle del programma di finanziamento, queste ultime prevalgono sulle prime.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.